

n. 1991 / 2025 V.G.

**TRIBUNALE DI CUNEO****SEZIONE CIVILE****Il giudice delegato dott. Roberta Bonaudi**

Letto il ricorso presentato da [] diretto ad ottenere l'autorizzazione ex art. 22 comma 1 lett. d) CCII del G.D. all'affitto dell'azienda e alla cessione della stessa, con esonero dell'acquirente dalla responsabilità solidale ex art. 2560 comma 2 c.c. per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e che risultino dai libri contabili obbligatori;

rilevato che il ricorso va letto unitariamente ad analogo presentato contestualmente dalla società []

sentite le parti all'udienza del 14.08.2025 e del 16.09.2025;

letti i documenti allegati al ricorso e alle note autorizzate del 23.09.2025;

rilevato che è in corso la composizione negoziata ed è stato nominato esperto il dott. Alberto Martinez per la società [] e la dott. Anna Isoardi per la società []

rilevato che il deposito della istanza ex art. 22 prima della scadenza del termine di conclusione della composizione negoziata è sufficiente per determinare il prolungamento ex lege della composizione negoziata consentendo così al Giudice di tenerne conto in sede di deliberazione della istanza per la doverosa verifica di funzionalità delle richieste alle trattative intraprese (Trib. Bologna 30.01.2024);

visto l'art. 22 comma 1 lett. d) a mente del quale il Tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti;

tenuto conto che la norma prevede altresì il dovere del Tribunale di verificare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente;

OSSERVA

1. È noto che la norma invocata consente all'imprenditore in composizione negoziata di chiedere l'autorizzazione al trasferimento dell'azienda o di rami con l'esonero per l'acquirente dalla responsabilità solidale per i debiti pregressi di cui all'art. 2560 comma 2 c.c. previa verifica della ricorrenza di due condizioni imprescindibili: (i) che l'operazione sia funzionale alla continuità aziendale, diretta o indiretta; (ii) che assicuri la migliore soddisfazione dei creditori, intesa come migliore opzione tra quelle concretamente



percorribili nel caso specifico. A ciò si aggiunge, come si è anticipato, il rispetto del principio di competitività nella scelta dell'acquirente.

La norma mira a salvaguardare la continuità, laddove la cessione dell'azienda (anziché la cessione atomistica degli elementi che la compongono) consente di mantenere vivo il complesso produttivo preservando i contratti in essere e soprattutto la occupazione dei dipendenti; nel prevedere che il corrispettivo della cessione e/o le sue condizioni risultino più vantaggiose rispetto agli scenari alternativi garantisce le ragioni dei creditori.

2. Nel caso di specie, alla luce delle risultanze documentali e delle integrazioni e definizioni del piano di ristrutturazione delle due società, nonché delle attività che le due società stanno svolgendo per realizzare il piano di ristrutturazione ipotizzato e aggiornato, si ritiene sussistano entrambi i presupposti e sia altresì stato garantito, compatibilmente con la fattispecie concreta, il principio di competitività.

2.1. Partendo da quest'ultimo aspetto, va osservato che, sebbene pacificamente non sia stata mai presentata una relazione di stima dei due rami di azienda ([redacted]) sottoposta al mercato con una procedura competitiva, le due società hanno fin dall'avvio della composizione negoziata (anzi, in data 14.04.2024) conferito mandato alla società di consulenza [redacted] per la ricerca di un potenziale acquirente per l'attività produttiva del [redacted]; tale attività è stata continuativa e apparentemente proficua, venendosi a concentrare, a inizio del 2025, su due realtà produttive di primaria importanza che avevano manifestato interesse; tuttavia, nell'ultima relazione di aggiornamento, la [redacted] dava atto che né [redacted] hanno presentato offerte concrete nei tempi della composizione negoziata che andava a scadere il 28.07.2025, anche in considerazione della specificità del settore produttivo delle due società.

In data 11.07.2025 è invece pervenuta alle due società un'offerta vincolante per l'acquisto delle due aziende (con esclusione dell'immobile produttivo) da parte di [redacted] [redacted] che è società fondata nel 1966, rappresenta un'eccellenza nel campo della industria

[redacted]

L'Offerta [redacted] (vedi pag. 11 e 12 del ricorso che si richiamano) è stata assunta quale base di una procedura di pubblicità ad evidenza pubblica: le due società hanno predisposto un apposito invito ad offrire, pubblicato per un periodo continuativo di 45 (quarantacinque) giorni su tre portali specializzati e mediante avviso su quotidiano cartaceo a diffusione nazionale, al fine di intercettare eventuali ulteriori interessati all'acquisto dell'azienda (La Stampa - Enti e Tribunali e astegiudiziarie.it, nonché per due volte sull'edizione nazionale del quotidiano cartaceo La Stampa e per dieci giorni sul portale locale laguida.it. Con verbale 10.09.2025 il notaio dott. Caterina Bima ha dato atto che entro il termine previsto (ore 12,00 del 10.09.2025) non è pervenuta presso il suo studio alcuna offerta.



Tenuto conto dell'attività di ricerca svolta per un anno dalla [] con ampia condivisione di tutte le informazioni economiche, finanziarie, strutturali, operative delle due aziende, tenuto conto della successiva procedura competitiva svolta, si ritiene che il requisito di cui all'art. 22 comma 1 lett. d) ultimo periodo sia sussistente.

2.2. La cessione a [] è indubbiamente funzionale alla continuità aziendale; è evidente dalla documentazione prodotta e dai pareri approfonditi degli esperti che né [] [] sono attualmente in grado di proseguire direttamente l'attività produttiva, atteso anzi che proprio la flessione della marginalità di prodotto e la drastica riduzione degli acquisti da parte del principale cliente ([]) ha contribuito a determinare la situazione attuale di crisi delle due società. La prosecuzione dell'attività produttiva in forma indiretta attraverso [] -che garantisce i livelli occupazionali e integra la realtà delle due aziende in un contesto più ampio e strutturato- è sicuramente funzionale a conservare i valori aziendali che, in alternativa, andrebbero persi. Il mantenimento dei livelli occupazionali, inseriti peraltro in una realtà produttiva solida e soprattutto collocata sul territorio è un valore che va sicuramente garantito. La prosecuzione diretta o -in caso di liquidazione giudiziale- l'esercizio provvisorio appaiono allo stato non prospettabili tenuto conto delle circostanze evidenziate dalle stessi ricorrenti e dai rispettivi esperti *((a) l'intervenuto sequestro penale dei conti correnti (di cui già si è argomentato agli atti della presente procedura), (b) l'assenza di cassa disponibile per la continuità, (c) l'attuale assenza di operatività con clienti e fornitori, (d) la sostanziale assenza di magazzino da vendere essendo stato valorizzato negli ultimi tempi per sostenere le prioritarie esigenze di mantenimento aziendale (quale, a titolo esemplificativo, il pagamento delle utenze) e (e) l'impossibilità di accedere a nuovi affidamenti presso il sistema finanziario senza certezza di maggior aggravio del passivo in danno dell'interesse della massa dei creditori).*

2.3. In relazione al presupposto della migliore soddisfazione dei creditori, va premesso che il piano di risanamento delle due società prevede, oltre alla cessione dell'azienda, la liquidazione sul mercato degli immobili (esclusi dalla cessione) ove sono allocati gli stabilimenti di [], nonché l'apporto della somma di euro 1.200.000,00 da parte dei soci [] che hanno assunto l'impegno di provvedere alla liquidazione di gran parte degli immobili in proprietà personale ed eventualmente con l'apporto di finanza di congiunti (i soci rinunciano ai loro crediti verso le società e mettono a disposizione il loro patrimonio familiare per la somma di euro 1.200.000 imputata per euro 50.000 alla [] come finanza esterna e il resto []

Va pertanto osservato che nella alternativa ipotesi liquidatoria: -l'azienda non sarebbe valorizzata, rendendosi necessario procedere alla vendita dei singoli componenti, notoriamente a valori inferiori rispetto al libero mercato (e ciò vale soprattutto per gli immobili); -resterebbe a carico delle due società il rilevante debito verso il personale dipendente che invece si accolla [] (e si tratta di debito privilegiato); - il magazzino sarebbe venduto a corrispettivi irrisori tenuto conto che l'offerta [] è stata



mantenuta ferma nonostante il magazzino si sia ridotto e considerato che si tratta di bene soggetti a deperimento.

L'esperto dott. Martines ha osservato sul punto:

la formalizzazione dell'operazione di cessione dell'azienda in favore di

- consentirebbe il mantenimento delle forze lavoro in essere;*
- eviterebbe, alla luce di quanto sopra detto circa il sequestro dei conti correnti della società e dei soci, il possibile sorgere di problematiche legate all'impossibilità di pagare le utenze ovvero le altre spese che consentirebbero il mantenimento in essere delle linee (il cui blocco potrebbe far sorgere dei conseguenti costi per il ripristino ovvero dei danni);*
- permetterebbe alla società di disporre di un immobile "libero" che potrebbe essere di maggior interesse per il mercato (in luogo di un immobile all'interno del quale vi sono delle linee di produzione che non potrebbero essere utilizzate per altre attività);*
- comporterebbe un miglior realizzo per quanto attiene alle rimanenze di magazzino (l'offerta ha previsto un importo "fisso" a fronte del fatto che la società ha continuato ad operare anche successivamente al ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto (riducendone pertanto il valore));*
- permetterebbe, nel breve periodo (state le tempistiche indicate), di cedere il compendio aziendale (non dovendo attendere le procedure previste nell'ambito di un'alternativa procedura di liquidazione giudiziale) con contestuale riduzione dei debiti verso il personale dipendente; - nel corso della riunione tenutasi in data 22 settembre 2025 (doc. n. 3) gli Istituti di Credito non hanno formulato osservazioni con riferimento alla cessione dell'azienda;*

l'alternativo scenario della liquidazione giudiziale:

- lo scrivente ha provveduto, sulla base di quanto predisposto dalla ricorrente e di quanto recentemente prodotto (doc. n. 4), ad ipotizzare l'alternativo scenario della liquidazione giudiziale al fine di comprendere il miglior – o peggior – soddisfacimento delle pretese creditorie;*
- sulla base della rielaborazione predisposta è emerso che l'alternativo scenario della liquidazione giudiziale, nell'ambito del quale:*
 - risulterebbe difficile ipotizzare, stante il procedimento penale in corso e le conseguenti difficoltà legate alle disponibilità finanziarie, un esercizio provvisorio;*
 - la vendita atomistica dell'azienda potrebbe non consentirebbe l'incasso di un importo pari a quello dell'offerta della società e, conseguentemente, la "copertura" dei debiti verso il personale dipendente;*
 - non risulterebbe esservi una continuità operativa;*
 - si rischierebbe, con riferimento al patrimonio immobiliare dei soci, una riduzione dei valori di cessione in quanto i valori di riferimento (ovvero a base d'asta) diventerebbero quelli in ipotesi di liquidazione (in luogo di quelli di pronto realizzo);*

L'esperta dott. Isoardi ha per parte sua considerato:



La formalizzazione dell'operazione di cessione dell'azienda in favore di consentirebbe

1. il preservamento del comparto occupazionale dell'intera forza lavoro in essere;
2. la possibilità per la società di disporre di un immobile "libero" e non occupato da linee di produzione specifiche per il comparto caseario e non utilizzabili in altri settori, da proporre sul mercato, condizione che potrebbe rivelarsi anche di maggior interesse per il mercato
3. eviterebbe, stress di liquidità che potrebbero portare a impossibilità a pagare utenze necessarie alla corretta conservazione degli alimenti e/o a possibili sequestri dei conti correnti della società, condizione già verificata nell'immediato passato, con ripercussioni soprattutto sullo stato di conservazione degli immobili e con un ulteriore deterioramento dell'attività che via via andrebbe ad interrompersi per mancanza di liquidità;
4. permetterebbe la possibilità di cedere un compendio aziendale ancora perfettamente in funzione ed una contestuale riduzione dei debiti per lo meno verso il personale dipendente

Non risultano esservi, allo stato attuale ed a parere della scrivente, elementi che possano indurre a pensare che un'alternativa procedura di liquidazione giudiziale potrebbe generare, con riferimento all'azienda, un risultato migliore rispetto a quello di cui all'offerta irrevocabile di acquisto pervenuta.

L'alternativo scenario della liquidazione giudiziale:

La scrivente, nella precedente relazione depositata, ha provveduto, sulla base di quanto predisposto dalla ricorrente, ad ipotizzare l'alternativo scenario della liquidazione giudiziale al fine di comprendere se vi fosse un migliore o peggiore soddisfacimento delle pretese creditorie ed è emerso che l'alternativo scenario della liquidazione giudiziale non consentirebbe un miglior soddisfacimento delle pretese creditorie rispetto a quelle ipotizzate nella manovra finanziaria contenuta nel piano di risanamento aggiornato (doc.20 precedente relazione).

Non è poi secondario osservare che anche nell'ultima riunione con i creditori finanziari non vi sono state posizioni contrarie alla cessione con gli effetti di cui all'art. 22 CCII, mentre ragionevolmente maggiori informazioni sono state chieste sulla valorizzazione degli immobili e sulle prospettive liquidatorie (che, nello scenario della L.G. sarebbero ancora più aleatorie).

Le società hanno dato atto di aver preso contatti con il notaio dott. Bima di Torino per il deposito presso di lei del corrispettivo della compravendita con per garantirne l'utilizzo esclusivamente in esecuzione della ristrutturazione delle due società.

P.Q.M.

AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII, la cessione del Ramo e la cessione del ramo (così come definiti nell'Offerta esonerando l'acquirente dalla responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti inerenti all'esercizio del relativo ramo d'azienda ceduto



anteriori al trasferimento e che risultino dai libri contabili obbligatori di

dispone che, immediatamente dopo la stipulazione del rogito, il corrispettivo della compravendita sia depositato presso il notaio dott.ssa Caterina Bima, svincolabile soltanto in esecuzione della ristrutturazione di o in favore del commissario giudiziale per l'ipotesi di soluzione concordataria o in favore del curatore in caso di apertura di procedura di liquidazione giudiziale.

Si comunichi.

Cuneo, 26/09/2025

Il giudice
Dott. Roberta Bonaudi

